

# SOMMARIO

## SAGGI

### PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE POLITICA SUI MEDIA. CRITICITÀ ED ESIGENZE DI REGOLAZIONE DEL WEB

di Brunella Bruno

**Sommario:** 1. Premessa: i recenti casi delle elezioni regionali italiane e delle elezioni USA. – 2. La situazione italiana. – 3. Dibattito USA. – 4. Emersione delle convergenze. – 5. Centralità del ruolo delle Istituzioni e delle Autorità nazionali ed europee.

Il contributo si propone, muovendo da un'analisi empirica, di rilevare la crescente esigenza di definizione di un nuovo quadro regolatorio in materia di pubblicazione e rimozione dei contenuti su internet illustrando le iniziative avviate in altri contesti e, in specie, in quello statunitense, e la centralità, in ambito europeo, del ruolo dei Parlamenti, dei Governi e delle Autorità nazionali, investiti della responsabilità di predisporre, con tempestività, misure adeguate di tutela. Nella consapevolezza della rapida evoluzione che si registra sul tema in esame, il presente lavoro vuole costituire una preliminare analisi per l'avvio di successivi approfondimenti che favoriscano, nella trama delle iniziative più complessive e generali che vanno delineandosi a livello europeo, una più nitida individuazione delle misure di intervento a livello nazionale, necessariamente integrate, in quanto involgenti una pluralità di settori ordinamentali, e, quindi, connotate da una interdisciplinarietà di approccio.

*The contribution is set out following an empiric analysis in order to highlight the increasing need for a better understanding for a new regulation for publication and application on Internet following the trend in the USA taking into account the European Parliament role of government and national authorities responsible for rapid implementation. In the awareness of the rapid evolution that is recorded on the topic under examination, this contribution, therefore, intends to constitute a preliminary analysis for the launch of subsequent in-depth studies that favor, in the plot of more comprehensive and general initiatives that are taking shape at European level clearer identification of intervention measures at national level, necessarily integrated, as they involve a plurality of legal sectors, and, therefore, characterized by an interdisciplinary approach.*

### PUBBLICO E PRIVATO DEI MEDIA-SOCIAL-NETWORK. UN BREVE PROMEMORIA SULLE RESPONSABILITÀ

di Enzo Maria Tripodi

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. I *social network/social media*: avanti a piccoli passi, con qualche incomprendimento di fondo. – 3. Le regole per l'utilizzo dei *social network* da parte delle pubbliche amministrazioni. – 4. *Segue*: le regole per i dipendenti pubblici ed il "travasò" delle decisioni della giurisprudenza. – 4.1 L'utilizzo dei *social network* da parte della pubblica amministrazione. – 4.2 L'utilizzo dei *social network* da parte del lavoratore sul luogo di lavoro. – 4.3 L'utilizzo dei *social network* da parte del lavoratore fuori dall'ambito lavorativo. – 4.4. Il diritto di critica del lavoratore sui *social network*. – 4.5 Alcune fattispecie penali relative ai *social network*. – 5. Riannodando i fili: verso il legittimo affidamento e la responsabilità da *social* in ambito pubblico.

Le tematiche giuridiche connesse all'uso dei *social network* (e dei loro strumenti) si arricchiscono di un ulteriore elemento di interesse derivante dal recente decreto "Semplificazioni". Il nostro percorso assume, come paradigmatico, il comportamento della pubblica amministrazione e dei loro dipendenti, esaminato in stretta connessione con le poche indicazioni normative ed una breve rassegna delle più numerose pronunce dei giudici. La conclusione è che l'attività della pubblica amministrazione, attuata anche mediante i *social network*, finisce per generare una responsabilità di natura contrattuale.

*The legal issues related to the use of social networks (and their tools) are enriched by an additional element of interest deriving from the recent "Simplification" Decree. The path assumes, as paradigmatic, the behavior of the public administration and their employees, examined in close connection with the few regulatory indications and a brief review of the most numerous judges' decisions. The conclusion is that the activity of the public administration, also implemented through social networks, ends up generating a contractual liability.*

### FINANZIAMENTO TRA "PRIVATI" SU PIATTAFORME WEB: IL PEER TO PEER LENDING

di Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi

**Sommario:** 1. Il credito disintermediato: il finanziamento su piattaforma. – 2. Tipi di finanziamento. – 3. Quadro normativo. – 3.1. Il problema dei flussi finanziari: l'*Istituto di pagamento*. – 3.1.1. La vigilanza sugli Istituti di pagamento. – 3.2. La riserva di legge e la raccolta di risparmio presso il pubblico. – 3.3. La normativa europea. – 4. Conclusione.

(\*) Gli abstract sono redatti dai singoli Autori dei saggi e delle note, e rivisti dal prof. Bruno Tassone.

Dall'esperienza anglosassone anche in Italia si sta diffondendo, con qualche difficoltà, il P2P lending. Si tratta di finanziamenti erogati ad opera di soggetti non bancari: mutui a medio periodo o rapporti di factoring, di importo contenuto, erogati mediante piattaforme web specializzate. Il risparmio di costi dovuto alla disintermediazione, parametri meno severi e la velocità di erogazione, sono i principali fattori competitivi. L'assenza, nel nostro Paese, di una normativa specifica, tuttavia, pone tutta una serie di difficoltà che rischiano di minarne lo sviluppo.

*From the Anglo-Saxon experience, P2P lending is spreading in Italy too, with some difficulty. These are loans disbursed by entities other than banks: medium-term loans or factoring relationships, of limited amount, disbursed through specialized web platforms. The main competitive factors are costs savings due to disintermediation, less stringent parameters and delivery speed. The absence, in our country, of a specific piece of legislation, however, poses a whole series of difficulties that risk to undermine its development.*

## LA DIGITALIZZAZIONE E IL CONTRADDITTORIO CARTOLARE COATTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

di Daniela Mendola

**Sommario:** 1. L'istituzionalizzazione della c.d. giustizia tributaria digitale. – 2. Il carattere "essenzialmente documentale" del processo tributario. – 3. La legislazione d'urgenza: il c.d. contraddittorio cartolare coatto. – 4. Il diritto all'udienza pubblica e i dubbi di legittimità costituzionale.

Sullo sfondo dell'emergenza sanitaria, si staglia l'ultimo provvedimento regolatorio del processo tributario telematico. Nella specie, con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, è stato introdotto, all'art. 27, comma 2, il c.d. "contraddittorio cartolare coatto", mediante il quale viene conferito al giudice il potere di decidere la causa in seguito ad un'udienza appunto "documentale". La coattiva mancanza dell'interlocuzione digitale con l'autorità giudiziaria rende l'istituto in questione di dubbia costituzionalità. Il contribuente è, infatti, titolare di un diritto "all'udienza pubblica" (artt. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546 e 24 Cost.), sicché il contraddittorio cartolare coatto costituirebbe un "vulnus" per il soggetto passivo che versa già in uno stato di asimmetria rispetto al pubblico potere.

*In the context of the current health-emergency situation, the latest regulatory measures concerning the telematic tax process stand out. Precisely, Article 27, paragraph 2, of the law decree, 28th October 2020, no. 137, converted into Law 18th December 2020, no. 176, introduced the so-called "compulsory paper contradictory", by which the judge is empowered to decide the case after a "documentary" hearing. The forced lack of a digital interlocution with the judicial authority makes such an institution of doubtful constitutionality. Indeed, taxpayers have a right "to public hearing" (Article 33, paragraph 1, of the Legislative Decree 31st December 1992 no. 546 and Article 24 of the Constitution), so that the compulsory paper contradictory would constitute a "vulnus" for the taxable person position, who is already in a state of asymmetry with respect to public powers.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

#### LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL DOMICILIO INFORMATICO E IL DIRITTO D'AUTORE: UN DIFFICILE BILANCIAMENTO *Corte di Giustizia dell'Unione Europea; quinta sezione; sentenza 9 luglio 2020, causa C-264/19*

commento di Alfonso Contaldo

**Sommario:** 1. Premesse. – 2. La responsabilità degli ISP e i controlli "a posteriori" a seguito di segnalazioni di violazioni di diritto d'autore. – 3. L'interpretazione restrittiva sulle informazioni rilasciabili al titolare del diritto d'autore.

La sentenza in epigrafe offre la possibilità di soffermarci sull'evoluzione tecnologica nell'ambito della società dell'informazione e l'esigenza di individuare punti di equilibrio in quelle "terre di confine" dove la giurisprudenza consolidata viene a doversi confrontare con nuove situazioni non ancora completamente univoche nel sistema giuridico.

*The judgement offers a possibility to dwell on the technological evolution in the Information Society and on the necessity to identify the right points of balance with regard to those "borderlands" where the consolidated jurisprudence has to deal with new situation not yet univocal pursuant to the legal system.*

## COMPARATA

"I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE": IL CONTENZIOSO TRA IL BUNDESKARTELLAMT TEDESCO E FACEBOOK IN TEMA DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE ALLA LUCE DEL PROGRESSIVO SNATURARSI DEL DIRITTO ANTITRUST

*Bundesgerichtshof; decisione del 23 giugno 2020*

*Olg Düsseldorf; decisione del 26 agosto 2019*

*Bundeskartellamt; decisione del 6 febbraio 2019*

commento di Antonio Davola

**Sommario:** 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il procedimento contro Facebook, ed il suo evolvere. – 3. La centralità del dato nell'ecosistema digitale. – 4. Il dato nell'analisi antitrust, la crescente rilevanza concorrenziale delle piattaforme, e la gestione del dato degli utenti da parte di Facebook. – 5. Un'antitrust in cerca della propria identità... – 6. ...e gli effetti della decisione.

Il commento, muovendo da un'analisi delle tre decisioni rese dalle autorità tedesche nel biennio 2019 - 2020 in merito all'abuso di posizione dominante di Facebook nel mercato dei social network, propone un'analisi critica circa il nuovo ruolo del diritto antitrust quale strumento volto non più strettamente al perseguimento di interessi attinenti alla preservazione della concorrenzialità nei mercati, bensì rispondente alle più ampie esigenze di controllo sostanziale caratterizzanti il mercato digitale. In tal senso - e pur riconoscendo la necessità di un progressivo ripensamento del rapporto tra i plessi normativi coinvolti nelle varie fasi dello sfruttamento del dato informatico - si osserva come la crescente funzionalizzazione del diritto antitrust alla tutela di beni giuridici distanti dalla concorrenza implichi consequenzialmente il rischio di ricorrere ad un assetto rimediale inidoneo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

*The article investigates the growing use of antitrust law as a tool to regulate big data companies' power in digital markets, moving from three decisions against Facebook rendered by the German authorities between 2019 and 2020. In spite of the acknowledgment that competition law is currently in major need of a critical re-thinking, especially considering its interplay with different bodies of regulation - e.g. consumer and data protection law -, doubts are cast on the solution embraced by the above mentioned decisions, since such an approach ultimately entails the risk of recurring to remedies, which are inadequate to pursue substantive goals related to data governance.*

## CIVILE

LA NOTIFICA A MEZZO PEC DELLA CARTELLA: UN PROBLEMA ANCORA IN CERCA DI UNA SOLUZIONE

*Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 27 novembre 2020, n. 27181*

commento di Andrea Carinci

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Ragioni di interesse della decisione. – 3. Vizio di notifica. – 4. 0 vizio dell'atto? – 5. Conclusioni.

Il presente contributo prende in esame una recente pronuncia della Suprema Corte che viene a risolvere un contrasto recentemente emerso nella giurisprudenza di merito circa la necessità o meno della firma elettronica nella cartella di pagamento notificata via PEC. La Corte conclude per escludere detta necessità, sull'assunto che la cartella di pagamento non debba essere firmata. Si tratta, però, di una conclusione che non tiene in debito conto la complessiva disciplina applicabile e che, come tale, avrà verosimilmente bisogno di essere meglio meditata.

*The essay scrutinizes a recent judgement of the Supreme Court regarding the digital signature of the Cartella di pagamento (i.d. the act used for the enforced payment of taxes). The Court concludes denying the necessity of a digital signature, considering that the Cartella di pagamento must not be signed. However, this is a conclusion that can't be considered as conclusive, by the fact that it ignores all the rules, regarding the digital documents, that should be considered.*

L'INVARIANZA DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O DA ATTIVITÀ PERICOLOSA DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI ELETTRONICI

*Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 26 novembre 2020, n. 26916*

commento di Mariangela Ferrari

**Sommario:** 1. Il caso giurisprudenziale. – 2. Sulla qualificazione di attività pericolosa del servizio di pagamento con mezzi elettronici. – 3. La responsabilità contrattuale del gestore per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici. – 4. L'invarianza della qualificazione giuridica della responsabilità. – 5. Riflessioni conclusive.

La Cassazione qualifica come contrattuale la responsabilità dell'operatore che esercita attività creditizia, offrendo strumenti elettronici di pagamento, dovuta con la diligenza professionale dell'accorto banchiere; non esclude l'inquadramento della stessa come responsabilità da esercizio di attività pericolosa a priori, ma soltanto perché processualmente il ricorrente non ha impugnato la pronuncia sulla mancata espressione del giudice di secondo grado sul punto. Nel caso di specie, l'inversione dell'onere probatorio e la valorizzazione della mobilità del *dies a quo* del termine di prescrizione determinano l'affievolimento delle differenze fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, tale da rendere irrilevante l'accertamento della qualificazione della responsabilità della banca/gestore del servizio.

According to Italian Supreme Court, the civil liability of an operator managing the payment service with electronic instruments is defined by a contractual nature. An extra-contractual nature is excluded only for procedural reasons in this sentence. Nevertheless, the regulation of the burden of proof and of the limitation period makes this qualification operation indifferent.

L'ESPERIBILITÀ DEL RIMEDIO EX ART. 700 C.P.C. A SEGUITO DELLA DISATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT SU FACEBOOK:  
L'ULTIMO EPISODIO DELLA SAGA CHIUDE (MA NON DEL TUTTO) LE PORTE ALLA CONCESSIONE DELLA TUTELA D'URGENZA  
*Tribunale di Trieste; sezione civile; ordinanza 27 novembre 2020, n. 2032*

commento di Pasquale Mazza

**Sommario:** 1. La vicenda. – 2. Rilievi critici. Davvero l'azione per risarcimento del danno extracontrattuale può rappresentare un'utile alternativa al rigetto in rito? – 3. Sulla restituzione dei dati personali. – 4. Le prospettive future e le perplessità attuali.

Sempre più spesso i giudici della cautela sono chiamati a statuire sulla riattivazione degli accounts rimossi dal social network Facebook. Finora, invero, sono state adottate soluzioni anche assai confliggenti, sia negli esiti che negli argomenti. La vicenda che qui si commenta ha visto respinte in rito le istanze avanzate dagli utenti ex art. 700 c.p.c., in virtù di una conclusione, pur corretta, posta al termine di una motivazione che suscita qualche perplessità. L'ordinanza offre dunque, da una duplice prospettiva sostanziale e processuale, l'occasione per meditare sulla tutela del diritto costituzionale di espressione, nell'apparente contrasto che sembra oggi emergere con il principio dell'autonomia privata reclamata dai providers.

*More and more often the judges are requested to rule on the reactivation of the accounts removed from the social network Facebook. Indeed, very conflicting solutions have been adopted hitherto, both in terms of results and arguments displayed. The case annotated saw the claims for preliminary injunctions rejected, by virtue of a conclusion which, although correct, comes at the end of a motivation that raises some doubts. The decision therefore offers, from a dual substantive and procedural perspective, an opportunity to reflect on the protection of the constitutional right of expression, in the apparent conflict that seems to emerge with regard to the principle of private autonomy claimed by the providers.*

LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SVOLTO TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE  
*Tribunale di Palermo; sezione lavoro; sentenza 24 novembre 2020, n. 3570*

commento di Raffaele Fabozzi

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Piattaforme digitali e rapporto di lavoro. – 3. La sentenza del Tribunale di Palermo.

Il presente contributo prende in esame la qualificazione del rapporto di lavoro dei riders e, più in generale, dei lavori tramite piattaforma digitale. Il contributo offre alcune riflessioni sulla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3570 del 2020.

*This essay examines the qualification of the employment relationship of riders and, more generally, of jobs via the digital platform. The essay offers some reflections on the judgment of the Court of Palermo no. 3570 of 2020.*

LESIONE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DELL'IMPRESA CAUSATA DA UN COMUNICATO STAMPA DELL'AGCM,  
GIURISDIZIONE ORDINARIA E DANNO IN RE IPSA  
*Tribunale Napoli Nord; ordinanza 30 luglio 2020, n. 6090*

commento di Francesco di Ciommo

**Sommario:** 1. La vicenda in estrema sintesi. – 2. La giurisdizione del G.O. e la responsabilità da mero comportamento della P.A. – 3. Il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. nel codice del processo amministrativo. – 4. Il riparto di giurisdizione secondo la Cassazione. – 5. Il risarcimento del danno (in re ipsa?) all'immagine e alla reputazione del privato: brevi cenni.

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato al privato non già da un'attività provvedimentoale ma da un mero comportamento della P.A. costituisce un tema controverso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Oggetto di ampie discussioni è altresì il problema del risarcimento del danno all'immagine e/o alla reputazione, visto che la giurisprudenza prevalente esclude che possa trattarsi di un danno in re ipsa, se pure consente il risarcimento in via equitativa. Sulle due questioni è intervenuta una recente ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, dalla quale l'autore prende spunto per svolgere sue considerazioni.

*The division of jurisdiction between ordinary judge and administrative judge in the matter of compensation for damage caused to the private individual not by a provisional activity but by a mere behavior of the Public Administration constitutes a controversial topic both in doctrine and in jurisprudence. The issue of compensation for damage to image and / or reputation is also the subject of extensive discussions, given that the prevailing jurisprudence excludes that it may be a damage in re ipsa, even if it allows for compensation on an equitable basis. A recent order of the Court of North Naples has intervened on the two issues, from which the author takes inspiration to carry out his considerations.*

## LA DEINDICIZZAZIONE: IL BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALL'OBLIO E IL DIRITTO DI CRONACA

*Tribunale di Milano; sezione I civile; sentenza 14 aprile 2020, n. 1416**commento di Antonfabio Morena*

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. I principi affermati in “Google Spain”. – 3. Questioni preliminari: legittimazione passiva e sussistenza della giurisdizione. – 4. Il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca. – 5. Note conclusive.

Il contributo è volto ad analizzare una recente sentenza con cui il Tribunale di Milano si è occupato nuovamente di questioni relative al diritto all’oblio, nella sua declinazione di c.d. “diritto alla deindicizzazione”, delineato nei suoi tratti essenziali dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel “leading case” Google Spain. Attraverso l’analisi ed il commento del percorso argomentativo seguito dal giudice meneghino, il lavoro intende soffermarsi sul difficile bilanciamento tra il diritto all’oblio ed ulteriori interessi tutelati dal nostro ordinamento, tra i quali spicca il diritto all’informazione, quale declinazione del diritto consacrato dall’art. 21 Cost.

*The contribution is intended to analyze a recent judgment with which the Court of Milan has dealt with issues relating to the right to be forgotten, in the declination of the so called “right to delisting”, outlined in its essential features by the Court of Justice of the European Union in the leading case “Google Spain”. Through the analysis and commentary of the argumentative path followed by the judge, the work intends to dwell on the difficult balance between the right to be forgotten and other protected interests, among which stands out the right to information in the legitimate exercise of the broader right enshrined by article 21 of the Italian Constitution.*

## PENALE

## QUALE REGIME PER LE COMUNICAZIONI TRA PERSONE ALL'ESTERO INTERCETTATE DAL CAPTATORE INFORMATICO?

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 22 ottobre 2020, n. 29362**commento di Biagio Monzillo*

**Sommario:** 1. La decisione. – 2. Un errore di prospettiva. – 3. I limiti delle intercettazioni senza confini. – 4. Il captatore informatico nello spazio giudiziario europeo.

La Corte di cassazione ha stabilito che i risultati di intercettazioni mediante captatore informatico di conversazioni avvenute in altro Stato sono pienamente utilizzabili. La decisione, per nulla condivisibile, offre l’occasione per un tentativo di delimitazione degli spazi in cui le intercettazioni “transnazionali” possono legittimamente operare.

*The Court of Cassation decided that it is lawful to wiretap by using a malware the private conversations between people being in a foreign country. The decision gives the opportunity to try to define the limits of “transnational” wiretappings.*

## OFFERTE DI CRIPTOATTIVITÀ E ABUSIVISMO FINANZIARIO. I MARGINI DI RILEVANZA PENALE DELL'ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

*Corte di Cassazione; sezione II; sentenza 25 settembre 2020, n. 26807**commento di Luca D’Agostino*

**Sommario:** 1. La vicenda processuale e la quaestio facti. – 2. Criptovalute ed esercizio abusivo di attività finanziaria. – 3. La cornice autorizzatoria per l’attività dei cambiavalute virtuali. – 4. Considerazioni conclusive.

Il contributo riflette sugli attuali margini di rilevanza penale dell’esercizio non autorizzato di servizi e attività di investimento compiuti mediante sollecitazione all’acquisto di valori virtuali. L’autore si sofferma, in particolare, sulla categoria dei “prodotti finanziari” richiamata dall’art. 166, lett. c) TUF, mettendo in luce la necessità, dal versante penalistico, di una maggiore certezza nell’inquadramento della natura giuridica delle criptoattività.

*The essay deals with the criminal offences that punish virtual currencies financial operators who do not comply with registration requirements. The author focuses on the category of “financial products” contained in Art. 166 of the Italian financial intermediaries Code (TUF), arguing the opportunity (by a criminal law perspective) to clarify the legal nature of the so called crypto-asset activity.*

*commento di Marco Tullio Giordano*

**Sommario:** 1. Le questioni sottese. – 2. Inquadramento giuridico dei cryptoasset quali prodotti finanziari e loro interpretazione ai sensi della normativa penale sull’abusivismo finanziario. – 3. Considerazioni conclusive.

Il contributo trae spunto da un recente sentenza di legittimità in tema di compravendita di bitcoin ed integrazione del reato di abusivismo previsto dal Testo Unico della Finanza, per analizzare lo stato dell’arte delle norme regolatorie ed interpretative delle attività finanziarie gravitanti intorno ai c.d. cryptoasset, contraddistinte dall’assenza di certezza definitoria.

*The essay takes its cue from a recent high court’s ruling on the selling and purchasing of bitcoin and the crime of financial abuse provided by Art. 166 of the Italian financial intermediaries Code (TUF), to analyze the state of the art of regulatory and interpretative rules of financial activities gravitating around the so-called crypto-assets, characterized by the absence of definitional certainty.*

## LE REGISTRAZIONI DI COLLOQUI AD OPERA DI UNO DEGLI INTERLOCUTORI TRA CONTRASTI INTERPRETATIVI ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 25 settembre 2020, n. 26766;**commento di Alessandro Malacarne*

**Sommario:** 1. L'inquadramento della quaestio iuris. – 2. Il caso concreto. – 3. La nozione di procedimento penale e le tesi volte a negare tout court l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato. – 4. L'iniziativa in ordine all'esecuzione della registrazione. – 4.1. La registrazione "d'intesa" con la polizia giudiziaria nel corso del procedimento. – 4.1.1. Osservazioni critiche. – 4.2. La registrazione sua sponte nel corso del procedimento. – 5. Brevi considerazioni conclusive.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad occuparsi del *discrimen* fra l'attività di intercettazione e la registrazione di colloqui fra presenti. La pronuncia merita di essere esaminata poiché, in primo luogo, offre lo spunto per interrogarsi sull'attualità della nozione di intercettazione che, allo stato, sembra essere incapace di far fronte a quelle nuove istanze di tutela dei diritti che costituiscono il frutto dell'inarrestabile progresso tecnologico. In secondo luogo, consente di sottolineare come il labile confine che separa i due istituti debba indurre il giudice ad identificare in modo chiaro e preciso la fattispecie oggetto di decisione, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile.

*The Court of Cassation is called to deal with the difference between wiretapping and recording activity. The decision needs to be analyzed because, first of all, it offers the opportunity to question the relevance of the notion of wiretapping. The latter has proved to be unable to accept the new need for the protection of rights, which is the result of inexorable technological progress. Secondly, the blurred border between the two institutes should require the judge to identify clearly and accurately the case in order to determine the applicable discipline.*

## IMMAGINI INDEBITAMENTE CARPITE E DIFFUSIONE SUL WEB: SULLA RILEVANZA SCRIMINANTE DELLA DIFESA DA "PERICOLO INFORMATICO"

*Ufficio del G.I.P. di Latina; decreto di archiviazione 3 agosto 2020**commento di Alessandra Gualazzi*

**Sommario:** 1. La vicenda processuale. – 2. Le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione. – 3. La critica: corrette le premesse, "evitata" la soluzione. – 4. La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 52, c.p. – 5. Considerazioni finali.

Il presente contributo, nell'esaminare la decisione di derubricazione del delitto di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, prende in esame gli elementi valorizzati dal P.m. per la corretta qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, ritenuto il *discrimen* tra i due illeciti. La finalità degli indagati di impedire la pubblicazione di immagini carpite indebitamente, tramite l'impossessamento dei supporti che le contenevano, era infatti espressione della volontà di esercitare un diritto e non, come richiesto per il delitto di rapina, di conseguire un profitto ingiusto. Tuttavia, la portata pregiudizievole di quelle immagini e la consapevolezza delle potenzialità delle moderne tecnologie informatiche, che consentono la pubblicazione e diffusione immediata di contenuti sul *web*, non sono state sufficienti a indurre il P.m. a ravvisare gli estremi per l'applicabilità della scriminante della legittima difesa che, invece, avrebbero potuto ritenersi sussistenti.

*The essay, in examining the decision to downgrade the crime of robbery (Art. 628, c.p.) to arbitrary exercise of one's rights through violence to people (Art. 393 c.p.), analyses the factors highlighted by the prosecutor to correctly qualify the subjective elements of the offence, deemed to be the discrimen between the two crimes. Indeed, the defendants' aim to prevent the publication of illegally obtained images by the acquisition of their storing devices, showed the intention to exercise a right rather than to acquire an unlawful gain which is one of the characterising elements of robbery. Nonetheless, according to the prosecution, neither the detrimental effect of those images nor the potential of the modern technology leading to the wide dissemination of illegal contents on the Internet, were sufficient to support a claim of self-defence that we consider subsisting.*

## AMMINISTRATIVA

## BANDA ULTRALARGA: IL TAR BOCCIA I RICORSI CONTRO IL PIANO VOUCHER

*T.a.r. Lazio; sezione terza ter; ordinanza 23 novembre 2020, n. 7239**commento di Gianluca Favaro*

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Profili di concorrenza ed interesse pubblico ad un generalizzato accesso ad Internet. – 3. Il Piano nel contesto dell'emergenza sanitaria. – 4. I principi di neutralità tecnologica e di neutralità della rete. – 5. Rilevanza costituzionale dell'accesso ad Internet: diritto o strumento di accesso a diritti costituzionali? – 6. Alcuni spunti giurisprudenziali. – 7. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame il contenzioso originato dall'impugnazione da parte di Aires, Ankra e Mediamarket del Piano Voucher, mediante il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito di erogare un contributo per l'acquisto od il noleggio di *personal computer* e *tablet*, unitamente alla fornitura di una connessione ad Internet da parte degli operatori attivi nel settore della telefonia mobile, escludendo dal Piano i rivenditori di elettronica al consumo.

*This contribution examines the litigation originating from the challenge brought by Aires, Ancra and Mediamarket against the voucher plan through which the Ministry of Economic Development established a contribution for the purchase or rental of Personal computers and tablets together with the provision of an internet connection by operators active in the mobile telephony sector, excluding consumer electronics retailers from the plan.*

#### EMERGENZA COVID-19: TERMINE “NON PERENTORIO” PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI DISCUSSIONE ORALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

*T.a.r. Emilia Romagna; sezione I; decreto 10 novembre 2020, n. 208*

*commento di Antonino Mazza Labocetta*

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Brevi considerazioni sul quadro normativo (art. 4 del d.l. n. 28/2020 e art. 25 del d.l. 137 del 2020). – 3. Una normativa emergenziale che condiziona l’oralità del processo. – 4. La regola della “pubblicità” del processo. – 5. I riflessi dell’oralità “condizionata” sul processo amministrativo. – 6. Conclusioni.

Il lavoro si propone di esaminare le ragioni e le finalità del termine previsto dal decreto legge n. 28 del 2020 per il deposito dell’istanza di discussione orale della causa. Dopo aver evidenziato i riflessi che la normativa emergenziale produce sui principi dell’oralità e della pubblicità del processo, si conclude nel senso di ritenere il termine non perentorio. La *ratio* e la finalità sono quelle di garantire l’organizzazione dell’udienza in modalità telematica, e non quella di regolare il contraddittorio.

*The work aims to examine the reasons and purposes of the term provided for by d.l. no. 28 of 2020 for the filing of the petition for oral discussion of the case. After highlighting the repercussions that the emergency legislation produces on the principles of orality and publicity of the process, it concludes in the sense that the term is not mandatory. The rationale and purpose are to ensure the organization of the hearing electronically, and not to regulate the cross-examination.*

## PRASSI

#### PROFILAZIONE E PRIVACY: UN CONFRONTO FRA I MODELLI GOOGLE, AMAZON E FACEBOOK

*di Flaviano Peluso e Michele Saporito*

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Dalla “data economy” alla “experience economy”. – 3. Profilazione e processi decisionali automatizzati. – 4. Il ruolo delle principali piattaforme online nell’economia globale. – 5. Il confronto dei modelli di profilazione delle Big 3. – 6. Limitazioni ed eccezioni al processo decisionale automatizzato.

La profilazione degli utenti è sempre più centrale nell’economia moderna. Conoscere i gusti degli utenti e prevedere i loro comportamenti può garantire uno strumento di eccezionale forza per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Google, Amazon e Facebook hanno costruito dei modelli di profilazione assolutamente efficaci ma molto diversi fra loro. Analizzare i loro sistemi di profilazione può aiutare a capire perché la loro crescita economica sembra inarrestabile.

*User profiling is increasingly central in the modern economy. Knowing users’ tastes and predicting their behavior can provide an exceptionally powerful tool for the development of new products and services. Google, Amazon and Facebook have built up very effective but very different profiling models. Analyzing their profiling systems can help to understand why their economic growth seems unstoppable.*